

SCHEMA DI ACCORDO tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'affidamento della procedura tecnico-amministrativa di *Screening* di valutazione di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza di interventi pre-valutati in applicazione delle Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022)

TRA

Regione Lazio con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145 Roma, CF 80143490581, rappresentata dal Direttore _____ della Direzione regionale _____, competente per la procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (di seguito "Amministrazione regionale")

E

Comune di Sabaudia con sede in _____, C.F. _____, in persona del Rappresentante Legale _____, domiciliato per la carica presso _____ (di seguito "Amministrazione comunale" o "Comune" e congiuntamente "Parti");

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Direttive Comunitarie 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea "Natura 2000", formata nel Lazio dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- il DPR n. 357/1997 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, come modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, che all'art. 5 stabilisce, in relazione ai Siti Natura 2000 individuati in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, quali siano gli interventi e le attività sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza (VIncA);
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007, n. 184 *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"* e successive modificazioni;
- l'Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza pubblicata su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2019;
- la DGR n. 938/2022 *"Approvazione delle linee guida regionali in recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA), ai sensi dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019"* e la determinazione n. G11906 del 12/09/2023 con cui la Regione Lazio, con decorrenza dal 24/09/2023, ha approvato le Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (LLGG VIncA) e dato atto tra le altre cose della cessazione degli effetti della DGR n. 534 del 04/08/2006 *"Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)"*;

- la Determinazione n. GI6256 del 23/12/2021 “Pronuncia di valutazione d’incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28/12/2019) - PRE-VALUTAZIONE sulle Categorie ‘Interventi Edilizi (Cat. 1)’, ‘Interventi su reti tecnologiche e infrastrutture viarie e ferroviarie (Cat. 2)’ e ‘Installazione di impianti su strutture esistenti (Cat. 3)’”;
- la Determinazione n. G09588 del 18/07/2024 “Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022). Modifica e integrazione alla determinazione n. GI1906 del 12/09/2023 con approvazione di ulteriori condizioni d’obbligo e della modulistica aggiornata”;

ATTESO CHE:

- le Linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022), riprendendo quelle nazionali di cui all’Intesa del 28 novembre 2019, escludono la possibilità di adottare liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla procedura di Valutazione di Incidenza e introducono il concetto di “pre-valutazione” regionale che prevede l’individuazione da parte della Regione di categorie di progetti, piani e attività (cosiddette “categorie pre-valutate”) che non determinano incidenze significative sui Siti Natura 2000, in relazione agli habitat e alle specie tutelati da ciascun Sito, per le quali lo screening di incidenza può essere attuato con la procedura di screening di incidenza semplificato mediante “verifica di corrispondenza” (livello I della procedura);
- le Linee guida regionali indicano che la procedura di verifica di corrispondenza consiste nella verifica di conformità tecnico-amministrativa tra le caratteristiche della proposta presentata dal Proponente e gli elementi caratterizzanti le tipologie di interventi ed attività pre-valutati, già assoggettati positivamente a screening di incidenza; la verifica di corrispondenza (VC) alla pre-valutazione regionale degli interventi e attività è svolta dal Soggetto gestore del Sito Natura 2000 (con esclusione degli Enti gestori delle Aree protette nazionali a meno che non siano raggiunti accordi specifici tra la Regione e gli stessi) oppure dall’ente competente al titolo abilitativo comunque denominato, previo Accordo tra i due enti ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 (DGR n. 938/2022, Allegato A, sezione 2.3.2);
- i seguenti Siti della Rete Natura 2000 ricadono del tutto o in parte nel territorio comunale di Sabaudia: Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6040015 “Parco Nazionale del Circeo”, Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT6040013 “Lago di Sabaudia”, ZSC IT6040012 “Laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell’Inferno”, ZSC IT6040018 “Dune del Circeo” e ZSC IT6040014 “Foresta Demaniale del Circeo”;
- il citato DM 17 ottobre 2007, n. 184 dispone che per le ZSC e ZPS o loro porzioni, ricadenti all’interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata all’Ente gestore dell’area protetta (art. 2 comma 3 e art. 3 comma 4) e quindi l’Ente Parco nazionale del Circeo è Soggetto gestore dei Siti Natura 2000 sopra menzionati per le porzioni ricadenti nell’Area protetta;
- per le porzioni dei Siti citati non ricadenti in Aree protette nazionali la Regione Lazio non ha individuato un Soggetto gestore (Ente regionale);
- a oggi, per interventi nei Siti Natura 2000 citati, la procedura di screening di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza è espletata dalla Regione Lazio, in qualità di Autorità competente per la VInCA, non essendo stati formalizzati specifici accordi con l’Ente Parco nazionale del Circeo e assolvendo la Regione al ruolo di Soggetto gestore per le porzioni di Siti esterni al Parco nazionale;
- l’Amministrazione comunale risulta l’ente competente al rilascio del titolo abilitativo (espresso o tacito) per tutti o parte degli interventi riconducibili alle seguenti categorie prevalutate individuate dalla Determinazione n. GI6256 del 23/12/2021:

- **“Cat. 1.1** - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all’art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.”;
- **“Cat. 1.2** - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie né variazione dell’area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici”;
- **“Cat. 1.3** - Altri interventi edilizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)’”;
- **“Cat. 1.4** - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali”;
- **“Cat. 1.5** - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche”;
- **“Cat. 2.1** - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l’ambiente”;
- **“Cat. 2.2** - Realizzazione di infrastrutture lineari interrato che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente”;
- **“Cat. 2.3** - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche”;
- **“Cat. 2.4** - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse”;
- **“Cat. 2.6** - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri)”;
- **“Cat. 2.7** - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri)”;
- **“Cat. 3.2** - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti”;
- non vi è rilascio di titolo abilitativo da parte dell’Amministrazione comunale per alcuni interventi riconducibili alle categorie prevalutate tra i quali in particolare gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR n. 380/2001 e al Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO CHE:

- sotto il profilo operativo, in linea generale, la procedura di *screening* di valutazione di incidenza semplificato mediante Verifica di Corrispondenza viene avviata mediante presentazione di uno specifico modello (“Modello B”), l’istruttoria dell’Autorità competente viene formalizzata mediante una “Scheda di verifica di corrispondenza” pubblicata nella sezione di Valutazione di incidenza del Sito Internet regionale e l’esito della verifica di corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dell’intervento pre-valutato viene riportato nell’atto autorizzativo finale di rilascio del titolo abilitativo, quando previsto, come conclusione della procedura di *screening* di incidenza derivante da pre-valutazione (DGR n. 938/2022, Allegato A, par. 2.3.2);
- per gli interventi prevalutati ricadenti nelle tipologie di cui all’art. 6 (interventi di edilizia libera) e 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA) del DPR n. 380/2001 la presentazione del Modello B al Soggetto gestore del Sito Natura 2000 ha valore di

comunicazione e che, come specificato nella Determinazione n. G16256/2021, l'Autorità competente si esprime in caso di esito negativo della verifica entro un termine di 15 giorni (questo aspetto è trattato nella nota prot. n. 1386502 del 12/11/2024 inviata al Comune di Sabaudia);

- l'espletamento della verifica di corrispondenza da parte della Regione Lazio rallenta l'iter procedurale del rilascio di titoli abilitativi e rappresenta un aggravio amministrativo per interventi che, tra l'altro, fino alla data di entrata in vigore della DGR n. 938/2022 risultavano in parte esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza per effetto della citata DGR n. 534/2006;
- alla luce dell'esperienza istruttoria acquisita dall'approvazione delle Linee guida regionali fino a oggi, le istanze di *screening* di incidenza semplificato pervenute dal territorio comunale riguardano in gran parte interventi edilizi di ridotta entità localizzati in aree urbanizzate e quindi in contesti di scarsa o nulla rilevanza sotto il profilo ambientale;
- le Linee guida nazionali raccomandano che le Autorità delegate alla VInCA siano in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di valutazione di incidenza, compreso il livello I di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza;

RITENUTO:

- che l'affidamento all'Amministrazione comunale della procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza per gli interventi riconducibili ad alcune categorie prevalutate possa produrre uno snellimento amministrativo, consentire una più celere risposta alle esigenze del territorio e garantire inoltre una verifica più efficiente e coerente degli aspetti urbanistici di competenza del Comune;
- di affidare all'Amministrazione comunale la procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza per tutti gli interventi riconducibili alle categorie prevalutate indicate, includendo quindi anche gli interventi per i quali l'Amministrazione non è titolare di un iter abilitativo (ad esempio gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di edilizia libera), per evitare un'eccessiva frammentazione procedurale;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono trascritte nel presente articolo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della L. n. 241/1990, ha ad oggetto l'affidamento al Comune di Sabaudia della competenza in merito all'espletamento della procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza (livello I della procedura di valutazione di incidenza), come descritta nelle Linee guida regionali della valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022), relativamente a interventi riferibili alle seguenti categorie prevalutate, individuate dalla Determinazione n. G16256 del 23/12/2021:

- Cat. I.1 - Interventi edilizi di qualsiasi natura realizzati nelle zone A (centri storici) e nelle zone B (di completamento) di cui all'art. 2 del DM LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 e s.m.i.;
- Cat. I.2 - Interventi edilizi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente legittimamente autorizzato (compresa la demolizione e ricostruzione) che non comporti aumento di volumetria e superficie

né variazione dell'area di sedime. Non si applica a strutture isolate quali rifugi, vecchi stazzi o bivacchi escursionistici;

- Cat. 1.3 - Altri interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001)";
- Cat. 1.4 - Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti (tettoie, annessi, box, verande), in assenza di consumo permanente di habitat naturali;
- Cat. 1.5 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche;
- Cat. 2.1 - Manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria, elettrica, telefonica, stradale, ferroviaria, gasdotti e oleodotti e interventi straordinari di ripristino sulle reti suddette, a seguito di guasti o anomalie che comportino danni o disagi per le utenze e/o l'ambiente;
- Cat. 2.2 - Realizzazione di infrastrutture lineari interrato che interessano, sia in fase di esercizio che di cantiere, esclusivamente il sedime stradale esistente;
- Cat. 2.3 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze domestiche;
- Cat. 2.4 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'armamento ferroviario in attività e delle aree e opere ad esso connesse;
- Cat. 2.6 - Realizzazione e manutenzione di opere di regimazione idraulica di strade e ferrovie, nelle strette adiacenze delle infrastrutture (max 4 metri);
- Cat. 2.7 - Messa in opera e manutenzione di barriere stradali e ferroviarie protettive, di segnaletica stradale e ferroviaria, sia verticale che orizzontale, e degli impianti di illuminazione su sedimi esistenti o nelle loro strette adiacenze (4 metri);
- Cat. 3.2 - Installazione e sostituzione di ripetitori, parabole, antenne e altri elementi su tralicci già esistenti.

Per gli interventi ricadenti nelle tipologie di cui all'art. 6 (interventi di edilizia libera) e 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA) la procedura si svolge secondo le indicazioni delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022) e della Determinazione n. GI6256/2021 (l'Autorità competente si esprime in caso di esito negativo della verifica entro il termine di 15 giorni, dopodiché la proposta si considera assentita).

Art. 3 – Disciplina del rapporto

Il Comune dichiara di conoscere la normativa europea, nazionale e regionale di riferimento per la procedura di valutazione di incidenza.

Il Comune dichiara di conoscere le indicazioni tecnico-operative regionali di riferimento relative alla corretta applicazione della procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza (DGR 938/2022, Allegato A, Par. 2.3.2) e si impegna a rispettarle integralmente.

Il Comune si impegna ad utilizzare, per l'espletamento della Verifica di Corrispondenza, il Modello denominato "Scheda di verifica di corrispondenza" pubblicato nella sezione di Valutazione di incidenza del Sito *Internet* regionale.

Il Comune si impegna a coinvolgere l'Autorità regionale competente per la VInCA in questioni interpretative ricercando una risoluzione congiunta delle problematiche per assicurare uniformità e armonizzazione dell'attività amministrativa.

Il Comune si impegna a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione riguardante l'applicazione del presente Accordo.

L'Amministrazione regionale si impegna a comunicare tempestivamente al Comune gli aggiornamenti normativi e procedurali riguardanti la procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza e a promuovere azioni formative.

L'Amministrazione regionale, su richiesta del Comune, si impegna a promuovere eventi formativi e di aggiornamento rivolti ad altri portatori di interesse sulla materia oggetto del presente Accordo.

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle attività amministrative

Le modalità di svolgimento delle attività amministrative affidate al Comune sono descritte nelle Linee guida regionali della valutazione di incidenza (DGR n. 938/2022) e nelle determinazioni n. G16256 del 23/12/2021 e n. G09588 del 18/07/2024, in cui sono elencate le categorie prevalutate con le relative Condizioni d'Obbligo e ambito di applicazione.

Art. 5 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per garantire il pieno ed efficace espletamento della procedura di *screening* di incidenza semplificato mediante verifica di corrispondenza anche attraverso il costante confronto e la partecipazione a tavoli tecnici per il superamento di eventuali problematiche e l'adozione di azioni correttive.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione le rispettive conoscenze e capacità e ogni informazione necessaria all'espletamento delle attività delegate.

Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare nell'ambito delle verifiche condotte dalle Autorità preposte ai controlli per la verifica dell'ottemperanza delle Condizioni d'Obbligo da parte dei proponenti.

Art. 6 – Durata dell'Accordo

L'Accordo ha durata di 5 anni decorrenti dalla data del suo perfezionamento, con possibilità di rinnovo espresso con apposito provvedimento da concordare entro il mese precedente la scadenza.

Art. 7 – Oneri

Non sono previsti oneri per la realizzazione del presente Accordo.

Art. 8 – Referenti

Le Parti si impegnano ad individuare i rispettivi referenti delle attività tecnico amministrative e a comunicarne i nominativi con successivo scambio di corrispondenza.

Art. 9 – Proprietà e Riservatezza

Tutti i risultati e le informazioni derivanti dall'esecuzione dell'Accordo saranno di proprietà comune delle parti.

Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni, ai dati e alle notizie di qualsivoglia natura che esse si scambieranno durante l'esecuzione dell'Accordo.

Art. 10 – Tutela della Privacy

Tutti i dati forniti/acquisiti per la redazione e l'esecuzione dell'Accordo saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 11 – Gestione delle controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'esecuzione dell'Accordo verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 12 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nell'Accordo si applicano le norme del Codice Civile.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale in un unico originale informatico, ex art. 24 del Codice Amministrazione Digitale, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per l'Amministrazione regionale

Per il Comune di Sabaudia
